



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 08/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE DELL'ART. 126 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G. RELATIVO AI "CRINALI", AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992

L'anno duemilaventuno, addì otto, del mese di Aprile alle ore 13:16, presso l'Ufficio del Sindaco nel Palazzo comunale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco LOIRA NICOLA.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO.

Partecipano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LOIRA NICOLA	SI
VICE SINDACO	GRAMEGNA TOTA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	VESPRINI VALERIO	SI
ASSESSORE	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
ASSESSORE	VARLOTTA FILOMENA	SI
ASSESSORE	DI VIRGILIO ANDREA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra riportato.

Premesso che il Comune di Porto San Giorgio si è dotato, con apposita Variante Generale, di Piano Regolatore in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale, approvato con Delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 538 del 09/11/1998 e pubblicato sul B.U.R.M. n. 103 del 17/12/1998;

Considerato che:

- suddetta Variante Generale al PRG è stata redatta ai sensi d'art. 27 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A.R. della Regione Marche che stabilisce che l'identificazione e la perimetrazione degli ambiti di tutela definitivi devono essere effettuate da parte del Comune assumendo gli ambiti provvisori di tutela dettati dal PPAR come quadro di riferimento;
- gli strumenti urbanistici generali, sia in sede di adeguamento che in sede di formazione ex-novo, delimitano gli ambiti definitivi e possono variare i livelli di tutela garantendo, anche attraverso la verifica correttiva degli ambiti provvisori, la tutela del bene considerato, un equilibrato assetto paesistico-ambientale del contesto territoriale e le migliori condizioni di fruizione del bene interessato;
- la perimetrazione definitiva dell'ambito di tutela deve motivarsi sulla sua aderenza agli elementi che costituiscono la morfologia del luogo, sia naturali (crinali, versanti, corsi d'acqua, vegetazione) che antropici (insediamenti edilizi, emergenze architettoniche, fattori culturali, fattori visuali), garantendo un adeguato assetto ambientale ed estetico e le migliori condizioni di fruizione del bene interessato;
- in nessun caso possono essere variate, sia quanto all'ambito territoriale sia quanto al contenuto della tutela, le prescrizioni di base permanenti del P.P.A.R.;

Preso atto che

- i crinali, parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici, sono disciplinati dall'art. 30 delle NTA del P.P.A.R. che suddivide gli spartiacque in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica;
- Per i crinali interessati da interventi di trasformazione, le NTA del P.P.A.R. stabiliscono un ambito di tutela permanente ed un ambito provvisorio per lato, in base a prefissati valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime in rapporto alle suddette classificazioni, come di seguito riportato:

Classificazione	Fascia morfologica di appartenenza	Ambito provvisorio di tutela	Prescrizioni di base permanenti
classe 1	fascia appenninica	dislivello di mt. 300	dislivello di mt. 100
	fascia pedeappenninica	dislivello di mt. 30	dislivello di mt. 10
	fascia subappenninica	dislivello di mt. 20	dislivello di mt. 7
classe 2	fascia appenninica	dislivello di mt. 200	dislivello di mt. 60
	fascia pedeappenninica	dislivello di mt. 20	dislivello di mt. 7
	fascia subappenninica	dislivello di mt. 15	dislivello di mt. 5
classe 3	fascia appenninica	dislivello di mt. 100	dislivello di mt. 30
	fascia pedeappenninica	dislivello di mt. 10	dislivello di mt. 3
	fascia subappenninica	dislivello di mt. 5	dislivello di mt. 2

Considerato che

- dalla classificazione del PPAR rispetto al bacino idrografico, i crinali presenti sul territorio comunale di Porto San Giorgio si individuano due tipologie: un crinale in classe 1 "Monte Caccioni" e un crinale in classe 3 "Via Misericordia";
- relativamente alla fascia morfologica di appartenenza, il territorio comunale ricade

- interamente nella fascia morfologica SA subappenninica;
- pertanto secondo le indicazioni del PPAR per tali crinali va calcolato, rispetto alle corrispondenti quote massime di riferimento, come ambito definitivo di tutela (prescrizioni di base permanenti) una fascia per lato avente valore di dislivello per la classe 1 Monte Caccioni m 7,00 e per classe 3 Via Misericordia m 2,00 ed un ambito provvisorio per la classe 1 Monte Caccioni m 20,00 e per classe 3 Via Misericordia m 5,00;

Preso atto che il Comune di Porto San Giorgio, in fase di adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R., ha delimitato gli ambiti definitivi dei Crinali recependo ed ampliando gli ambiti di tutela permanente e provvisorio stabiliti dal Piano Paesistico Ambientale Regionale;

Viste le prescrizioni di base transitorie e permanenti dell'art. 30 del P.P.A.R. che prescrivono sia nell'ambito provvisorio sia nella fascia definitiva di tutela dei crinali i divieti di cui alle seguenti lettere:

- a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*
- b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;*
- c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;*
- d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter;*
- e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato.*

Considerato che le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG disciplinano i crinali all'art. 126 nel modo seguente:

1. "Sono ambiti individuati dal P.P.A.R. e in conformità a quanto da questo prescritto (art. 30 delle N.T.A.) soggetti a tutela integrale. La presente variante Generale del P.R.G. rende permanenti le prescrizioni transitorie del P.P.A.R., e individua tali ambiti nelle tavole AD6 e AD3 in scala 1:5.000 e nelle Tavole 1:2.000 della serie P3; in particolare sono vietati:

- gli interventi edilizi di tipo agroindustriale, adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*
- i silos e depositi agricoli di rilevante entità;*
- gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;*
- le nuove attività estrattive, i depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art.57 delle N.T.A. del P.P.A.R.*

2. All'interno dell'ambito dei crinali sono ammessi soltanto interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente. Nuovi interventi edilizi sono ammessi solo se coordinati da progetto unitario (P.U.) nelle zone di riqualificazione percettiva del paesaggio collinare E3, di cui all'art. 97 delle presenti Norme".

Evidenziato che l'art. 126 delle NTA "Sono ambiti individuati dal P.P.A.R. e in conformità a quanto da questo prescritto (art. 30 delle N.T.A.) soggetti a tutela integrale ..." risulta non corrispondente all'art. 30 delle NTA del P.P.A.R. che non sottopone gli ambiti di tutela dei crinali a "tutela integrale" ma prescrive specifiche disposizioni atte ad escludere la realizzazione di fabbricati di notevole consistenza che possano risultare di rilevante impatto sotto il profilo paesaggistico;

Ritenuto pertanto opportuno, conservando lo spirito di salvaguardia dell'ambiente del Piano paesistico regionale e senza modificare la perimetrazione cartografica dei crinali come delimitata dal vigente PRG, adeguare le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale in linea ed in conformità alla norma del P.P.A.R., mediante modifica dell'art. 126 delle NTA del PRG nel modo seguente (integrazioni in grassetto e cancellazioni in barrato):

1. Sono ambiti individuati dal P.P.A.R. e in conformità a quanto da questo prescritto (art. 30 delle N.T.A.) ~~soggetti a tutela integrale~~ **soggetti alle prescrizioni di seguito riportate**. La presente variante Generale del P.R.G. rende permanenti le prescrizioni transitorie del P.P.A.R., e individua tali ambiti nelle tavole AD6 e AD3 in scala 1:5.000 e nelle Tavole 1:2.000 della serie P3; in particolare sono vietati:

- gli interventi edilizi di tipo agroindustriale, adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- le nuove attività estrattive, i depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art.57 delle N.T.A. del P.P.A.R.

2. All'interno dell'ambito dei crinali sono ammessi ~~soltanto~~ **interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente. Nuovi interventi edilizi sono ammessi solo se coordinati da progetto unitario (P.U.) nelle zone di riqualificazione percettiva del paesaggio collinare E3, di cui all'art. 97 delle presenti Norme**.

Dato atto che per adeguare la normativa del PRG alle NTA del P.P.A.R. l'Amministrazione Comunale propone l'adozione della presente variante urbanistica, redatta ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge regionale 5 agosto 1992 n. 34, che testualmente recita :*“ Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge”*, in quanto la fattispecie che qui interessa non incide sul dimensionamento globale del PRG, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard stabiliti dal D.M. 1444/68;

Dato atto che

- Le modifiche apportate alla vigente normativa, risultano conformi alle tutele ed agli indirizzi delineati dai vincoli statali e dai piani sovraordinati regionali e provinciali di riferimento;
- La variante in esame non contrasta con disposizioni o previsioni immediatamente vincolanti del Piano di Inquadramento Territoriale (PIT);
- Rispetto agli ambiti di tutela tracciati nel Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) con la variante, che riguarda la sola normativa tecnica senza modifiche alla perimetrazione dei crinali, non viene modificato nessun ambito di tutela paesaggistica – ambientale;
- La variante non interferisce con il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) né con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC);
- La variante normativa proposta è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS in

forma semplificata, ai sensi del paragrafo A.3) punto 5 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, approvata con DGR n. 1647 del 23/12/2019 che stabilisce: *“Le varianti agli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi e loro varianti che non determinano incremento del carico urbanistico che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse¹⁸ e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza possono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata”*. A tal fine, prima dell'adozione della Variante, con nota prot. n. 8324 del 30/04/2021 è stata trasmessa istanza all'Autorità competente con la quale si motiva l'opportunità di avviare tale procedura e l'assenza di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

Vista la richiesta prot. n. 29830 del 22/12/2020 inoltrata alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio - Genio Civile sede di Fermo, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 – Art. 13 L. 64/1974 - PAI AdB Reg. Artt. 9,13 N.A. – DGR n. 53 del 27/01/2014;

Visto il parere favorevole della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio - Genio Civile sede di Fermo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 – Art. 13 L. 64/1974 - PAI AdB Reg. Artt. 9,13 N.A. – DGR n. 53 del 27/01/2014, espresso con nota prot. n. 1880 del 21/01/2021 allegato alla presente deliberazione;

Viste:

- la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 05/08/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 08/10/2009, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 23/11/2011, n. 22;

Richiamato l'art. 11 comma 8 della L.R. 23 novembre 2011 n. 22;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 05 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.;

Visto il DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b), decreto legge n.174/2012, sulla presente proposta

- non è necessario acquisire parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegni o riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- è necessario assumere il solo parere favorevole di regolarità tecnica che viene favorevolmente espresso con la firma del sottoscritto sulla medesima;

**PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO
SEGUE:**

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge regionale 5 agosto 1992 n. 34, la variante all'art. 126 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG che disciplina i Crinali modificandolo nel modo seguente:
 1. *Sono ambiti individuati dal P.P.A.R. e in conformità a quanto da questo prescritto (art. 30 delle N.T.A.) soggetti alle prescrizioni di seguito riportate. La presente variante Generale del P.R.G. rende permanenti le prescrizioni transitorie del P.P.A.R., e individua tali ambiti nelle tavole AD6 e AD3 in scala 1:5.000 e nelle Tavole 1:2.000 della serie P3; in particolare sono vietati:*
 - *gli interventi edilizi di tipo agroindustriale, adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;*
 - *i silos e depositi agricoli di rilevante entità;*
 - *gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;*
 - *le nuove attività estrattive, i depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art.57 delle N.T.A. del P.P.A.R.*
 2. *All'interno dell'ambito dei crinali sono ammessi interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente.*
- 3) di dare mandato al Dirigente del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" per l'adempimento di tutti gli atti finalizzati all'attuazione del presente deliberato, compresi il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa da parte dell'Ente;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (convertito in legge n. 27 del 29.04.2020) nonché in conformità a quanto previsto dal regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale in modalità videoconferenza approvato con delibera G.C. n. 61 del 15.05.2020. Si dà atto che il Segretario Generale assiste alla seduta dal suo ufficio presso la sede municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, n. 15 del 25.09.2020, 1 del 18.01.2021, 2 del 25.01.2021 e da ultimo n. 3 del 28.01.2021 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Rilevata la propria competenza in merito;

a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del testo unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Sindaco
LOIRA NICOLA

Il Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO